



Circolare Studio Prot. N° 05/23 del 15/03/2023

Monza, 15/03/2023

A Tutti i C l i e n t i
Loro Sedi

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE IRREGOLARITA' FORMALI SCADENZA 31.03.2023

Riferimenti: *Legge 29 Dicembre 2022 n. 197 art. 1 comma 166/173*
Circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 27/01/2023
Provvedimento Agenzia Entrate n. 27629 del 30/01/2023
Risoluzione n.6/E del 14/02/2023
Circolare n. 11 del 15/05/2019

L'articolo 1, comma 166, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che "**Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, **commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**".

La regolarizzazione sopra richiamata (di seguito "definizione agevolata") è destinata sia alla vasta platea delle "partite IVA", siano essi professionisti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sia ai privati contribuenti, sostituti di imposta, che potrebbero aver commesso irregolarità formali nell'adempire agli obblighi fiscali, sia infine ai soggetti tenuti, in base a specifiche disposizioni di legge, alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.

Violazioni interessate

Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.

Per maggior chiarezza ed a titolo di esempio, le violazioni definibili con la presente sanatoria **che possono essere state effettuate direttamente dalla Clientela nell'ambito della propria attività** (escludendo pertanto gli adempimenti fiscali affidati al Nostro Studio) potrebbero essere le seguenti (*tra parentesi la norma sanzionatoria ordinaria*):

- Omessa e/o Tardiva trasmissione delle **Fatture Elettroniche** allo SDI (art. 6 comm1 e 2 Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle **liquidazioni periodiche Iva**), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat** (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta ([articolo 9](#), Dlgs 471/1997)



- erronea compilazione della **dichiarazione di intento** degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al **Sistema tessera sanitaria** ([articolo 3](#), comma 5-*bis*, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca** ([articolo 3](#), comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni** imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito ([articolo 6](#), commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- **detrazione dell'Iva** applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile**, (REVERSE CHARGE) in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-*bis*, 9-*bis*1 e 9-*bis*2, Dlgs 471/1997)
- mancata **iscrizione al Vies**, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

Modalità e termini di versamento (e quindi di adesione alla definizione agevolata)

Il versamento deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023. (salvo Proroghe da parte del Governo).

E' stato istituito un apposito codice tributo "**TF44**" denominato "REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "**ERARIO**", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" del periodo d'imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato "**AAAA**".

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno in cui termina il periodo d'imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

In caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." Deve essere valorizzato nel formato "**NNRR**", dove "**NN**" rappresenta il numero delle rate in pagamento e "**RR**" indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: "**0102**", nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un'unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore "**0101**".



Proroga dei Termini

Con il presente provvedimento viene altresì previsto che, in ogni caso, i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ovvero dell'atto di irrogazione sanzione, di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Considerazioni Finali

L'adesione a questa sanatoria può essere anche effettuata solamente per singoli periodi in cui si è a conoscenza di aver commesso irregolarità che potrebbero comportare sanzioni complessivamente superiori all'importo annuale richiesto di € 200,00.=. Si invita pertanto la Clientela a valutare per singola annualità, se siano state compiute irregolarità tali da rendere conveniente aderire a tale Definizione Agevolata.

Per ulteriore chiarimento Vi informiamo che se non si è ricevuto alcun atto interruttivo dei termini (es. avviso di liquidazione sanzioni, Processo verbale di constatazione etc) , la Definizione Agevolata riguarda ovviamente solamente i periodi di imposta NON ANCORA PRESCRITTI alla data del 31 Marzo 2023 vale a dire, in presenza di dichiarazioni presentate nei termini di legge, **dal 2017 sino alla data del 31 Ottobre 2022.**

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e supporto in merito

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati